



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

A mezzo Pec

CORTE DEI CONTI



0003486-26/05/2015-SC_VEN-T97-P

e per il tramite dell'Ente

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di

NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)

All'Organo di revisione

economico-finanziaria del Comune di

NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul Conto consuntivo 2012 – Comune di Nervesa della Battaglia (TV).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza dell'11 febbraio 2015, che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali, la Sezione deve adottare apposita pronuncia.

Ha dato peraltro incarico al Magistrato istruttore, con apposita deliberazione che si allega in copia, di trasmettere a Codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione sul conto consuntivo 2012 inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte in data 15 luglio 2014, prot. n. 5694, venivano chiesti chiarimenti a codesta Amministrazione.



L'ente rispondeva con nota del 22 luglio 2014, prot. n. 7240 (acquisita al prot. C.d.c. n. 5940 del 25 luglio 2014).

La risposta, tuttavia, non fa venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione alle spese di personale ed al conto del patrimonio di cui ai punti nn.6 e 9 della seconda sezione del questionario relativo al rendiconto 2012.

In relazione a primo profilo, si è rilevato che l'ente non ha provveduto, nell'anno 2012, ad effettuare, ai sensi dell'art. 33, c. 1, del d.lgs. n. 165/2001, la ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze.

In sede istruttoria, l'Amministrazione ha fatto presente che non ha proceduto alla prescritta ricognizione del personale, in quanto l'ente soffrirebbe di una carenza storica di personale, assicurando che comunque non ha effettuato assunzioni né instaurato nuovi rapporti di lavoro, in quanto non sarebbe possibile a causa dei vincoli normativi posti in materia.

La Sezione prende atto di quanto sostenuto dall'Amministrazione ricordando comunque che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, l'ente è tenuto alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni e che in assenza del predetto adempimento l'ente non può assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, come espressamente disposto dal comma 6 del medesimo articolo.

Con riferimento, invece, al conto del patrimonio, si è riscontrato che l'ammontare dei debiti di finanziamento, riportato nella apposita tabella di cui al punto 9.2 del questionario, non corrisponde al totale dell'ammontare dell'indebitamento per l'esercizio 2012, riportato nella tabella di cui al punto 3.2. del medesimo questionario. L'ente dichiara che la differenza, pari ad € 867.972,00 corrisponderebbe all'ammontare del capitale finanziato con le operazioni di leasing immobiliare che sarebbero state contabilizzate con il c.d. "metodo patrimoniale", in base al quale il bene oggetto del leasing viene considerato di proprietà dell'ente solo se, e quando, verrà esercitata l'opzione di riscatto.



San

In realtà, sulla complessa vicenda richiamata nella nota, questa Sezione si è già espressa con la deliberazione n. 408/2014/PRSP, resa in sede di controllo finanziario sull'esercizio 2011 depositata in data 24/07/2014, quindi successivamente alla predisposizione della sopra citata nota di risposta relativa al controllo sull'esercizio finanziario 2012.

La Sezione, pertanto, rinvia a quanto già contestato con la sopra citata pronuncia di accertamento in ordine alla corretta contabilizzazione dell'operazione di leasing finanziario e richiama le conclusioni della deliberazione n. 31 del 23/09/2014 del Consiglio Comunale in cui vengono adottate le misure correttive necessarie a rimuovere le irregolarità riscontrate circa la contabilizzazione dell'operazione di leasing avente ad oggetto il finanziamento della fornitura e posa in opera della copertura in legno lamellare, in area comunale, di un impianto fotovoltaico integrato; di dette misure, da adottare dall'anno in corso, questa Sezione ha preso atto con la deliberazione n. 705/2014/PRSP, riservandosi di effettuare le opportune verifiche sulla corretta applicazione delle stesse in occasione dei controlli sugli esercizi finanziari successivi.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott. Francesco Muffei

